



COMUNE DI BORGO VELINO

PIAZZA UMBERTO I°, N. 33 02010 - BORGO VELINO (RI)

TELEFONO 0746/578899-578896

FAX 0746 578525

ORDINANZA US
10/12/2019

Oggetto: Istituzione limite massimo di velocità 30 km/h strada comunale locale zona PIP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 94/2019 con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di provvedere a tutti gli atti consequenziali per l'istituzione del limite di velocità massima consentita di 30 km/h sulla strada comunale di tipo locale che ha innesto sulla SS 4 Salaria km 95+100 e di servizio all'area PIP;

VISTA la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 777 del 27/04/2006;

VISTE le caratteristiche della strada in questione;

RITENUTO opportuno, in adempimento all'indirizzo politico impartito con la D.G.M. n. 94/2019, istituire, sulla strada comunale di tipo locale che ha innesto sulla SS 4 Salaria km 95+100 e di servizio all'area PIP, il limite di velocità massima consentita di 30 km/h;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Dlgs n. 267/2000;

ORDINA

SULLA STRADA COMUNALE DI TIPO LOCALE CHE HA INNESTO SULLA SS4 SALARIA KM 95+100 E AL SERVIZIO ALL'AREA PIP E' ISTITUITO IL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA CONSENTITO DI 30 KM/H

Ai sensi dell'art. 8/2c. della legge 7 agosto 1990, n. 241, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Ufficio comunale competente: Servizio Associato Bassa Valle del Velino via Fossi 15 Antrodoco (RI);
- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Servizio Associato Bassa Valle del Velino via Fossi 15 Antrodoco (RI);
- Responsabile del Servizio: Cap. dott. Massimiliano Pasquali;
- Responsabile del procedimento: Cap. dott. Massimiliano Pasquali;
- Giorni e orari di ricevimento al pubblico: Lunedì – Mercoledì -Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - Tel. 0746/586590 Fax 0746/586590;
- Si comunica, inoltre, che presso l'ufficio competente potrà prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla normativa sul diritto di accesso, e presentare memorie scritte e documenti pertinenti, che dovranno essere valutati da questa Amministrazione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)

